

“Riflessioni sul lavoro agile, tra fisiologia ed emergenza”

Flavio Vincenzo Ponte¹

Abstract:

Stando all’art. 18, comma 1, legge n. 81/2017, il lavoro agile deve svolgersi “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”.

Si tratta di prestazione che sembra sfuggire ad un controllo datoriale costante, considerato il riferimento contenuto nell’art. 18 l. n. 81/2017, alle “forme di organizzazioni per fasi, cicli e obiettivi”.

E' forse proprio questo uno degli aspetti maggiormente interessanti nella disciplina del lavoro agile: l’inesistenza di precisi vincoli di spazio e di tempo sembra indicare al lavoratore agile una libertà di organizzazione della sua prestazione, scoraggiando la valutazione della prestazione sul piano prettamente “quantitativo” ed incoraggiando, piuttosto, un approccio di tipo “qualitativo”.

Già solo soffermandosi su questi aspetti si coglie un elemento di particolare importanza: il lavoro agile sembra non essere «per tutti» e la sua diffusione – ove collegata ad un vero e proprio diritto soggettivo a tale forma di organizzazione della prestazione lavorativa – non può non stimolare una riflessione più generale, coinvolgente anche il tema delle discriminazioni all’interno del mercato del lavoro.

¹ Professore associato di Diritto del lavoro – Università della Calabria. Mail flaviovincenzo.ponte@unical.it